APPROFONDIMENTO CIVILE

# Furto con strappo

**Data pubblicazione:** 07/04/2025

**Autore:** Avv. Roberto Francesco Iannone

**Categoria:** Civile

## Contenuto

*il Tribunale di Milano solleva questione di legittimità costituzionale*

**Il Tribunale di Milano, Ufficio GIP/GUP, con ordinanza del 14 marzo 2025** ha sollevato la **questione di legittimità costituzionale** – con riferimento agli artt. 3 e 27 commi 1 e 3 Cost. – dell' **art. 624-bi**s co. 2 e 3 c.p. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia **diminuita** in misura non eccedente un terzo quando per **natura, specie, mezzi e modalità o circostanze** dell'azione, ovvero per **particolare tenuità** del danno o del pericolo, il **fatto risulti di lieve entità**.

**Art. 624 bis c.p.**

*Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.*

***Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.*** *Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non*

*possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti*.

***

L'articolo 624 bis ha natura plurioffensiva, giacché tutela sia **l'interesse patrimoniale** leso dalla sottrazione altrui, sia, in subordine, quello della **sicurezza individuale**. La prima fattispecie disciplinata è quella del **furto in abitazione**, definita come privata dimora (concetto più ampio di quello di abitazione, perché comprende tutti quei luoghi, non pubblici, nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio o contingente, attività della loro vita privata, ovvero attività di natura professionale, culturale o politica). In merito alla introduzione va tenuto conto che essa non deve necessariamente essere accompagnata dalla mancanza di consenso della vittima, potendo avvenire anche a seguito di un consenso ottenuto con l'inganno. La seconda fattispecie riguarda il **furto con strappo, con violenza, quindi, sulla cosa** (elemento che differenzia la fattispecie dalla **rapina** ,in cui invece la violenza fisica è rivolta direttamente alla persona).

*A cura dell'avv. Pasquale Santoro*

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati